

Trust: chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate (circolare in consultazione pubblica)

WEBINAR NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG
INTECOFIN-INSUBRIA

28/09/2021

Relatori

Giuseppe Corasaniti, Professore ordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia,
Avvocato e Dottore Commercialista, Partner Studio Uckmar Associazione Professionale, Milano

Paolo Gaeta, Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law,
Studio Gaeta e Associati, Milano

Stefano Massarotto, Dottore commercialista, Partner, Studio Legale Tributario FRM Facchini Rossi
Michelutti, Milano

Moderazione

Sebastiano Garufi Giuliani, Avvocato, Dr., Senior Associate, Altenburger Ltd Legal + tax, Lugano,
Professore di Diritto tributario, Università Bocconi, Milano

Indice

Imposte dirette: attribuzioni da parte di trust opachi esteri stabiliti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati <i>a cura di Paolo Gaeta</i>	3
Il nuovo regime fiscale dei <i>trust</i> non residenti <i>a cura di Stefano Massarotto</i>	52
Imposte indirette: trattamento fiscale applicabile alle diverse tipologie di atti concernenti la "vita" del trust <i>a cura di Giuseppe Corasaniti</i>	72

1. Imposte dirette: attribuzioni da parte di trust opachi esteri stabiliti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati

Paolo Gaeta

dottore commercialista, tributarista

«Trust and Estate Practitioner» in Milano e Napoli

28/09/2021



© CSVN: La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico e non può essere utilizzata per fini differenti rispetto a quelli per cui è stata preparata. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa contenute e la distribuzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, senza un'espressa autorizzazione del CSVN.

La soggettività passiva per i redditi prodotti dai beni in trust prima del 2007

- A chi attribuire i redditi prodotti dai beni del trustee in assenza di una norma specifica? Il problema tributario della imputazione dei redditi ad un soggetto che ne è il titolare, però non ne può godere o disporre liberamente.
- La non imputabilità ai beneficiari del trust dei redditi prodotti dai beni in trust (tranne nel caso in cui siamo di fronte ad un **bare trust** il quale è indubbiamente un rapporto per il quale la soggettività tributaria è in capo al beneficiario (Agenzia Entrate 24.7.03 e 13.9.04).



La scelta di entificare il trust quale autonomo centro di imputazione dei redditi ante 2006

La narrazione dell'esistenza del trust ha portato a ricercare in esso il soggetto passivo d'imposta come «*organizzazione (segregazione) non appartenente ad altri soggetti passivi d'imposta, nei confronti della quale il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo (autonomia del trustee)*» (art. 73.c.2 Tuir).

Il trust nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni entificato nell'art. 3 parag. 1, lett. A) come «*any other body of person*» come da Commentario all'art. 3 parag. 2).



La scelta del legislatore con il D.L. 296 del 2006, un nuovo scenario.

- La spinta verso l'entificazione porta alla norma che soggettivizza il trust op.
- Per assecondare la variabilità dell'intensità del rapporto del beneficiario con il trustee è creata nella norma la regola della **tassazione opaca e trasparente** solo per casi limite che non smentiscono la centralità del trust come soggetto passivo obbligato al pagamento delle imposte.
- La scelta di entificare il trust inserendolo in ogni una delle singole categorie dei soggetti Ires (lett. b/c/d dell'art 73) è segno della sua forma variabile.



La scelta del legislatore con il D.L. 296 del 2006, un nuovo scenario.

- Alcune conseguenze della autonomia tributaria di un soggetto che civilisticamente non esiste: gli accertamenti d'imposta, la procedura esecutiva dei debiti maturati in regime di esistenza in vita del trust, i debiti per i trust cessati, la soggettività per le altre imposte.
- Inapplicabilità delle norme per le società (36 e 38 del DPR 602 resp. Legale rapp.), ma solo quelle ordinarie di responsabilità extracontrattuale.



TUIR art. 73

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: i trust, residenti commerciali; i trust che non commerciali; i trust non residenti nel territorio dello Stato per i redditi ivi prodotti.

2. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.



TUIR art. 73

3. Ai fini delle imposte sui redditi si **considerano residenti** le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la **sede legale o la sede dell'amministrazione** (oppure in mancanza come criterio residuale il domicilio fiscale del trustee) **o l'oggetto principale** nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato i trust e gli istituti aventi analogo contenuto **istituiti in Stati o territori (non white)**, in cui almeno uno dei disponenti ed **almeno uno** dei beneficiari del trust siano fiscalmente **residenti nel territorio dello Stato**. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato (non white) quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust **un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili** o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.



Art. 73

4. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente **e' determinato in base all'attività effettivamente esercitata** nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.



Il concetto di residenza legato alla sede dell'amministrazione

L'AdE ritiene che la sede dell'amm.ne del trust sia la sede in cui il trust è gestito, ma questa conclusione dimentica che a livello internazionale le regole di residenza si basano sul principio di «*preminente attività direttiva ed amministrativa*», che da «*impulsi volitivi inerenti all'attività amministrativa*».



Trust residente per l'oggetto principale

- Secondo la legge l'oggetto principale è legato attività effettivamente esercitata in Italia.
- Per l'ADE l'oggetto principale del trust dipende dai beni in trust.
- Solo immobili in Italia = trust residente in Italia (oppure criterio della prevalenza).
- Beni mobili – effettiva attività esercitata



Il trust non residente

I trust non residenti in Italia sono tassati solamente per i redditi prodotti in Italia in base alla normativa italiana e quella convenzionale applicabile ai trust come «persone» se non esplicitamente previsti all'interno della Convenzione come per il caso degli USA.



Regole di funzionamento del trust opaco

- Le regole di tassazione previste dall'art. 73 prevedono che il trust «opaco» non commerciale paghi imposte Ires per categorie di reddito e successivamente eroghi patrimonio (che non essendo qualificato come reddito è da considerarsi un'attribuzione patrimoniale);
- La commercialità non impatta sulla opacità o trasparenza
- Sono opachi ai fini delle ii.dd. tutti i trust che non sono trasparenti (*Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari...*)



Regole di funzionamento del trust trasparente con beneficiari residenti

- La trasparenza dei trust è di un tipo non comparabile con altre nel sistema del tuir
- Diritto **certo ed attuale** del Beneficiario di **pretendere** il pagamento dei redditi dal trustee previsto in atto o altri documenti (decisioni del trustee); allocazione al rigo RL4 Dr **per competenza** nel caso di trust ita altrimenti RL2 cod. 9.



Qualificazione del reddito imputato a beneficiari trasparenti

- Il reddito ai beneficiari trasparenti è reddito di partecipazione ex art. 44 tuir;
- Nel trust non commerciale il reddito è qualificato per categorie e poi se trasparente qualificato di nuovo come di partecipazione.
- Nell'art. 44 le fonte del reddito è direttamente il rapporto negoziale del titolare per un investimento o un finanziamento fatto. Non c'è distribuzione che genera l'obbligo tributario, ma l'imputazione del reddito.



... sulla trasparenza

- La determinazione del quantum del reddito da imputare come redditi di partecipazione avviene sempre in capo al trust in base alle regole di qualificazione e residenza.
- I crediti d'imposta sono riconosciuti ai beneficiari, le perdite non sono deducibili (non c'è un meccanismo di tax deferral).
- La riqualificazione di redditi da enti commerciali o non commerciali imputati a beneficiari persone fisiche oppure imprese



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi	Ritenute		
Redditi di capitale		1	2				
RL1	Utili ed altri proventi equiparati			,00			
RL2	Altri redditi di capitale			,00	,00		
RL3	Totale (sommare gli importi di col. 2 dei righe RL1 e RL2 e riportare il totale nel quadro RN e/o PN; sommare l'importo di col. 3 del rigo RL2 alle altre ritenute e riportare il totale nel quadro RN e/o PN)			,00	,00		
SEZIONE I-B		Codice fiscale del Trust		Reddito	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute
RL4		1	2	,00	,00	,00	,00
		6	7	,00	8	9	10
		Eccedenze di imposta	Altri crediti	Acconti versati	Imposte delle controllate estere	Recupero imposta sostitutiva	
		,00	,00	,00	,00	,00	




La soggettività e la non soggettività tributaria, fisiopatologia del possesso del reddito prodotto dai beni in trust.

Restando nell'abito della qualificazione tributaria dei redditi prodotti dai beni in trust secondo la ricostruzione fatta dal legislatore si possono avere situazioni di imputazione in capo a soggetti diversi dal trustee qualora ricorrano particolari situazioni.


Questa variabilità è di carattere fisiologico per le configurazioni volute dal legislatore



La soggettività e la non soggettività tributaria, fisiopatologia del possesso del reddito prodotto dai beni in trust.



La soggettività e la non soggettività tributaria, fisiopatologia del possesso del reddito prodotto dai beni in trust. **Ma quale trust?**



L'interposizione fittizia nel trust secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare 61/e 2010)

- La misinterpretazione dei concetti, delle categorie giuridiche e l'uso non corretto delle parole nella Circolare 61/e dell'A.d.E genera una confusione simile a quella che si potrebbe creare cercando, dalla lettura dello statuto di una società, di individuare circostanze gravi precisi e concordati per le quali la società possa dichiararsi fiscalmente interposta. L'interposizione è nei fatti, può individuarsi magari con una risposta ad un interpello, una risoluzione, non in una circolare.



Le fattispecie che giustificano per l'AdE la negazione delle caratteristiche minime per il riconoscimento della soggettività tributaria

- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- **trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;**
- trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");




Le fattispecie che giustificano per l'AdE la negazione delle caratteristiche minime per il riconoscimento della soggettività tributaria

- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.



Ipotesi di trust liberale non residente discrezionale (opaco)



zero
tax
Ante
2019



Circolare 61 del 27.12.10 si disallinea dalla C. 48 del 6.8. '07)

Se il trust non è fiscalmente residente in Italia, il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti in Italia, salvo nell'ipotesi in cui il trust non residente abbia un beneficiario del reddito residente in Italia. Il seme della norma del 2019.



Sono tassati in Italia i...

1. Redditi prodotti dai in beni in trust non residente “trasparente” con beneficiari individuati residenti in Italia, il quale produce redditi di fonte estera.
2. Redditi prodotti dai in beni in trust residente «opaco» in un paradiso fiscale, con beneficiari residenti in Italia, che produce redditi esteri



Il trust trasparente, il trust opaco e il trust traslucido che riqualifica la fonte.

- L'Agenzia delle Entrate nel 2010 (e nel 2021) elabora una nuova forma di trust in cui il trust nasce opaco, ma a causa delle regole cui è soggetto all'estero ove è residente oppure dove sono residenti i beni muta in traslucido.
- I redditi sono tassati prima in capo al trust estero e poi di nuovo penetrano nella sfera soggettiva tributaria del beneficiario quando egli li incassa secondo le regole del momento (non per competenza come per il trust trasparente).



Novità normative nel Tuir (introdotta il 26.10.19)

l'art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR, introduce nel novero dei redditi di capitale “**i redditi imputati** al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, **nonche' i redditi corrisposti** a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti **non possano** essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73”.




Relazione illustrativa al dl 124 del 2019

- Stante il riferimento letterale ai **“redditi imputati”**, previsto dall’art. 44, comma 1, lettera g-sexies, le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai **“beneficiari individuati”** di Trust esteri **“trasparenti”** **mentre è più difficile ricomprendere nell’ambito di applicazione delle stesse i Trust “opachi” esteri** (vale a dire Trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del Trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee)».





Quindi... con il nuovo art. 44 c.1 l. g-sexies in vigore dall'anno d'imposta 2020 (quindi Dr 2021?)



art. 45, comma 4-*quater*) introduce, inoltre, una presunzione secondo cui “*l'intero ammontare percepito costituisce reddito*” se “*non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio*”

*art . 47-*bis* lett.b c.1 : confronto tra la aliquota nominale estera e il 50% dell'aliquota nominale italiana



Come riconoscere il «paradiso» ex art. 47-bis e la possibilità dell'interpello disapplicativo

- Con il richiamo all'articolo 47-bis, ai fini dell'individuazione delle giurisdizioni paradiso, l'unico criterio, fra quelli enucleati dall'articolo 47-bis applicabile ai trust, sembra essere il confronto tra i livelli nominali di tassazione.
- Si ritengono applicabili il comma 2, lettera b) (il quale prevede la possibilità di disapplicare il regime, ove si dimostri che non vi è l'effetto di localizzare i redditi in paradisi fiscali) nonché (secondo lo STEP position paper citato) si ritiene possibile disapplicare la disposizione presentando un'apposita istanza di interpello all'Amministrazione finanziaria (l'AdE non è d'accordo).



Come riconoscere il «paradiso» ex art. 47-bis e la possibilità dell'interpello disapplicativo

- Sul punto, pur in assenza di chiarimenti, STEP Italy ritiene che il richiamo all'articolo 47-bis sia riferito al complesso delle disposizioni ivi contenute, di guisa che i trust residenti in Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni sono da considerarsi estranei dell'ambito di applicazione della novella.



La logica del negozio a causa unica...

- Il trust liberale opaco non residente con b.r. in Ita è quindi un fenomeno unico per il quale i redditi prima o poi devono essere tassati secondo parametri di riferimento stabiliti dall'art. 44,45 e 47.
- Da quale periodo d'imposta, allora, sarebbe da applicare questa regola? E cambierebbe negli anni?



La Bozza della Circolare

- In pubblica consultazione fino al 30 settembre 2021



Bozza della Circolare sui trust opachi

- «Le attribuzioni a favore dei beneficiari italiani da parte di trust opachi esteri sono assoggettabili ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola la tassazione dei redditi di capitale... Il meccanismo di imputazione per trasparenza, sarebbe in contrasto con le modalità di attribuzione del reddito dei trust opachi, nei quali i beneficiari sono privi del diritto di ottenere erogazioni di redditi prodotti dal trust»



Istituti di contenuto analogo al trust

- La norma ricomprende nel suo ambito gli «istituti di contenuto analogo» a quello del trust per evitare aggiramenti nominalistici e valorizzando istituti che in sostanza incorporano le caratteristiche proprie del trust. La Circolare 48/07 sosteneva individuava gli istituti aventi contenuto analogo quelli con «elementi essenziali e caratterizzanti dell'istituto del trust».



Trust opachi e istituti analoghi «stabiliti»

- La norma si applica ai soggetti passivi quali trust e istituti analoghi *stabiliti* in giurisdizioni che con riferimento ai redditi del trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del tuir.
- *Stabiliti*=Stato di residenza del trust.



Stabiliti

- Nel caso in cui il criterio di residenza del trust sia quello dello Stato dell'amministrazione in cui risiede il trustee (o l'oggetto principale) e qualora vi fossero due trustee di cui uno residenti in un luogo a fiscalità privilegiata, bisognerà guardare allo Stato ove effettivamente il trust è assoggettato ad imposizione.



Stati UE e SEE

- La residenza in uno Stato UE o SEE, sulla base dei criteri di cui all'art. 73, non è in grado di disattivare l'applicazione della novella norma del 2019, qualora il trust risulti residente (per norma di quello Stato o Convenzione) in uno Stato a fiscalità privilegiata. Infatti per l'Ade il richiamo all'art. 47-bis vale solo per la determinazione delle soglie delle aliquote e non per l'esclusione degli Stati UE ed SEE



Il paradiso può essere ovunque (tranne che in Italia)

- Le disposizioni si applicano a trust opachi esteri ovunque residenti se per l'art. 47-bis del Tuir l'imposizione è privilegiata. Tale valutazione deve avvenire solo sulla base delle disposizioni di cui alla lettera b) c.1 art. 47-bis richiamato dalla lettera a) c.1 art. 13 del decreto del 2019.



L'esempio UK

- Se il trust UK è amministrato da due o più trustee di cui uno non residente e per le regole dello Stato il trust non è residente, pur questo trust avendo la sede dell'amm.ne in UK deve essere considerato come beneficiario di vantaggi fiscali di un trust offshore. Stessa cosa in casi simili come per i trust privilegiati di Cipro.



La determinazione del «privilegio» di cui godono in beni in trust ex art. 47-bis del tuir

- L'elemento discriminante è il trattamento fiscale del trust. Le disposizioni del 47-bis compatibili con il trust sono quelle di cui alla lettera b) c.1 che individua come privilegiato un regime ove il livello di tassazione nominale (anche in virtù di regimi speciali di tassazione) è inferiore al 50% di quello italiano.



Metodologia di calcolo per test di privilegio

- Aliquota nominale di tassazione dei redditi del trust non residente $<50\%$ (solo Ires)
- Momento di confronto = erogazione dei redditi («per cassa»)



Regola speciale per i redditi finanziari

- «Per i trust non residenti non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria il confronto del livello nominale di tassazione deve essere fatto con le imposte (sostitutive o ritenute alla fonte) vigenti nel periodo (oggi il 26%)». Ma i redditi finanziari in Italia non sono sempre soggetti a questa aliquota (per esempio le plusvalenze hanno una base imponibile che va dal 49 al 58 al 100% dell'aliquota Ires del 24%).



No all'interpello

- Non si ritiene possibile dimostrare attraverso l'interpello che la costituzione del trust opaco non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stato a regime fiscale privilegiato, in quanto il c.3 dell'art. 47-bis del Tuir si rende applicabile solo ai fini dell'applicazione del comma 2 della medesimo disposizione che fa riferimento alle «partecipazioni detenute» in una impresa o ente. Ciò in quanto se il legislatore l'avesse voluta l'avrebbe prevista esplicitamente come per l'art. 68.c.4 per le plusvalenze da cessione di part di imprese localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato. Il principio è che sono altre le norme (appunto l'articolo 68 o l'articolo 89) che ne regolamentano l'utilizzo e la lettera g sexies) dell'articolo 44 Tuir nulla prevede al riguardo.



La residenza è dove si pagano le tasse!?

- Se un trust non è residente in uno Stato nonostante l'amministrazione sia svolta in quello Stato, il trust si può considerare ivi residente solamente se i redditi prodotti dai beni in trust subiscono in quello Stato una imposizione (in capo al trust oppure ai beneficiari non residenti).



Trust Zero Tax US or
NZ Resident

Redditi
corrisposti

Patrimonio

Sub Trust No Heaven
>12,5%

Beneficiario residente in
ITA or UK



Trust Zero Tax US or
NZ Resident

Redditi
corrisposti

Patrimonio

Nuovo Trustee e
allocazione dei beni in
Stati con tax 12,5%

Beneficiario residente in
ITA or UK



Grazie



Il nuovo regime fiscale dei *trust* non residenti

Stefano Massarotto, Dottore commercialista,
Partner, Studio Legale Tributario FRM Facchini
Rossi Michelutti, Milano

28/09/2021



© CSVN: La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico e non può essere utilizzata per fini differenti rispetto a quelli per cui è stata preparata. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa contenute e la distribuzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, senza un'espressa autorizzazione del CSVN.

Determinazione del reddito di capitale



Art. 13, D.L. n. 124/2019

- Modificato l'art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*) del T.U.I.R.:
 - sono **redditi di capitale** anche «*i redditi corrisposti a residenti italiani da Trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73*»
- Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (6 novembre 2019):
 - «le modifiche normative ... produrranno l'effetto di rendere **irrilevante** ai fini fiscali la scelta di costituire – in un paese a fiscalità privilegiata – un **trust opaco piuttosto che un trust trasparente**»
- **Tassazione per «cassa»** quali redditi di capitale (**aliquota marginale IRPEF**) dei redditi distribuiti da “**trust e istituti aventi analogo contenuto**” (es. *Stiftung*)



Determinazione del reddito di capitale


- Ai fini della determinazione dei redditi di capitale: «*Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri ... a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito*» (art. 45, comma 4-quater)
- **Presunzione relativa** secondo cui l'intero ammontare costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente «*Qualora non emerga, da apposita **documentazione contabile del trustee**, la distinzione fra:*
 1. **patrimonio**, costituito dalla **dotazione patrimoniale iniziale** ed ogni eventuale successivo trasferimento effettuato dal Disponente (o da terzi) a favore del trust;
 2. **reddito**, costituito da **ogni provento conseguito dal trust**, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso» (Bozza Circolare)

(segue)




Determinazione del reddito di capitale

Esempio



- acquisto bond (1 mio €)
- rimborso bond (1,3 mio €)




e nella realtà?

(segue)
...



Determinazione del reddito di capitale



(segue)
...



Determinazione del reddito di capitale

- Bozza di Circolare:

“sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per
la parte riferibile al **reddito prodotto dal trust, determinato secondo
la normativa fiscale italiana**»

- Il caso della distribuzione di beni in natura
- Posto che i redditi di capitale sono tassati per «**cassa**» i redditi prodotti dal *trust* dovrebbero essere tassabili in capo al beneficiario solo ed entro il limite di quanto attribuito:
 - deducibili (*rectius*, non tassabili) le **spese di gestione del *trust fund***?
 - attenzione alle ***indirect distribution***

(segue)
•••



Determinazione del reddito di capitale

- Poiché il *trust* è ragionevolmente un **ente non** commerciale:
 - se confermato il confronto a livello di **tax rate nominale** potrebbero risultare «a fiscalità privilegiata» trust che in realtà non lo sono
 - la rideterminazione del reddito distribuito secondo la normativa fiscale italiana potrebbe – nei fatti – correggere la **asistematicità** dell'utilizzo del **tax rate nominale**
 - il caso, ad es., dei trust con immobili posseduti da oltre 5 anni

(segue)
•••



Determinazione del reddito di capitale

- Da chiarire la distinzione tra reddito e patrimonio del trust:
 - normalmente, durante il periodo di gestione effettuata dal trustee, intervengono **variazioni** di tipo sia **qualitativo sia quantitativo** nel patrimonio del trust
 - pertanto, i **beni ed i diritti** esistenti all'atto della dotazione iniziale (ovvero a seguito di successivi trasferimenti in suo favore da parte del disponente o di terzi) **differiscono**, per valore e per composizione, rispetto a quelli esistenti alla data del loro trasferimento in favore dei beneficiari

(segue)
•••



Determinazione del reddito di capitale

- Non dovrebbe essere particolarmente complesso distinguere reddito vs patrimonio nelle ipotesi – scolastiche – di:
 - conferimento di un **bene infungibile** (immobile, partecipazioni) e semplice godimento dello stesso (affitto, dividendi)
 - conferimento di un bene infungibile, vendita dello stesso e liquidazione del *trust*:
 - *“Qualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in trust dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al **costo o valore di acquisto** del bene risultante dalla documentazione contabile”* (Cfr. Bozza Circolare)
 - il bene conferito come viene valorizzato? Costo/v. di acquisto sostenuto dal disponente?

(segue)

•••



Determinazione del reddito di capitale

- Nei casi di **attribuzioni parziali** e/o **beni fungibili** (es. denaro) – che rappresentano la normalità:

la «*distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle **delibere di distribuzione del trust**,
deve essere in ogni caso supportata dalla **documentazione contabile***»

(Bozza Circolare)

- Nei fatti parrebbe che vi è **sempre una prioritaria attribuzione del reddito**?
- E se viene attribuito anche **reddito di fonte ITA** (già tassato in capo al *trust*)?
- E in caso di **trasferimento del *trust*** in uno Stato *white-list* (ad esempio ITA)?
- Se viene attribuito reddito e patrimonio? Si consideri ad es. il caso della attribuzione di denaro e/o beni che ai fini della imposta sulle successioni hanno una base imponibile < al loro valore economico (immobili, partecipazioni in società non quotate) o sono esenti (partecipazioni di controllo ex art. 3, comma 4-ter TUSD)



Il titolare effettivo e i nuovi obblighi di RW



Il quadro RW e il titolare effettivo

D.Lgs. n. 90/2017

- Modificato il D.L. n. 167/1990, coordinando l'ambito soggettivo del **monitoraggio fiscale** (quadro RW) con la definizione di **titolare effettivo** dell'investimento secondo le **nuove norme antiriciclaggio**:
 - artt. 1, comma 2, lettera pp) e 20 del D.Lgs. 231/2007
 - mancato rinvio all'art. 22, comma 5 del D.Lgs. 231/2007 (*Trust*)

(segue)
...



Il quadro RW e il titolare effettivo

Soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 20, co. 1)	
<i>«La persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo»</i>	
Società di capitali e persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000 (art. 20, co. 2-4) <i>«a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione»</i>	Trust (art. 22, co. 5) <i>«identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi»</i>

(segue)

•••



Il quadro RW e il titolare effettivo

- Bozza di Circolare:
 - «L'attuale disciplina in materia di **monitoraggio fiscale** rinvia alle **disposizioni** sopra elencate che **non si riferiscono esplicitamente ai trust**»
 - «Nonostante ciò, **si ritiene** che le disposizioni di cui al richiamato articolo 20 [per le persone giuridiche private ai cui al D.P.R. 361/2000, n.d.a.] siano riferibili anche ai trust»
- Critica



Disponente, guardiano, *trustee*

- La Bozza di Circolare ricorda che le disposizioni AML non possono essere traslate acriticamente ai fini degli obblighi di RW: la nozione di titolare effettivo ai fini AML deve essere contestualizzata *«con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale, analogamente a quanto avvenuto in precedenza»*
- Coerentemente, esonero da RW per il *trustee*, disponente, guardiano: *«[n]on sarebbe, infatti, **proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale** una generalizzata estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW al *trustee*, al disponente ed al guardiano, **in particolar modo nei casi in cui l'obbligo di monitoraggio sussiste, già, in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo**»*
- Nel caso in cui *«l'obbligo di monitoraggio [non, n.d.a.] sussiste, già, in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo»?*



I beneficiari «individuati o facilmente individuabili»

- Bozza di Circolare:
 - ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale è sufficiente che i **beneficiari** «*siano **individuati o facilmente individuabili***»
 - «*qualora nell'atto di trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i **discendenti in linea retta del disponente**), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW*»;
 - «*[a]nche nel caso di **trust discrezionale**, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell'atto istitutivo o in altri atti successivi del trust*».

(segue)

•••




I beneficiari «individuati o facilmente individuabili»

- Aspetti critici:
 - presidio vs patrimoni che in passato potevano non essere oggetto di alcun monitoraggio fiscale?
 - Beneficiari individuabili all'interno di **classi sostanzialmente chiuse**? O anche classi aperte?
 - I beneficiari «puramente discrezionali»:
 - non dovrebbero essere «**parti**» dell'atto di *trust*
 - in ordine ai **diritti di informazione dei beneficiari** (e i correlati doveri del *trustee*) non vi sono posizioni – nelle leggi regolatrici e nella giurisprudenza – univoche
 - Coerenza con Circolare 2/E del 2021 sulla DAC6: “*per beneficiari del trust si intendono [solo, N.d.A.] coloro che al momento dell'apertura del conto sono titolari di diritti verso il trustee*”



Il quadro RW e il titolare effettivo



- RW?
- E se «*trust familiari*»?



Grazie.
Stefano Massarotto

F | R | M | FACCHINI
ROSSI
MICHELUTTI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione del CSVN

Imposte indirette: trattamento fiscale applicabile alle diverse tipologie di atti concernenti la “vita” del trust

Giuseppe Corasaniti, Professore ordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia, Avvocato e Dottore Commercialista, Partner Studio Uckmar Associazione Professionale, Milano

28/09/2021



© CSVN: La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico e non può essere utilizzata per fini differenti rispetto a quelli per cui è stata preparata. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa contenute e la distribuzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, senza un'espressa autorizzazione del CSVN.

Attribuzioni ai fini delle imposte indirette

Dopo aver recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che individua nella sola devoluzione finale del *trust fund* ai beneficiari il momento in cui sorge il presupposto impositivo del tributo successorio, la bozza di circolare distingue opportunamente il trattamento tributario ai fini dell'imposizione indiretta delle diverse tipologie di atti concernenti la "vita" del trust, distinguendo, anzitutto, fra trust residenti e non residenti.

TRUST RESIDENTI

Atto istitutivo del trust: L'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.



segue

Atto di dotazione dei beni in trust: La medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust. Infatti, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto *«non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust»* (Corte di Cassazione - Sentenza n. 8082 del 2020). Pertanto, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del citato articolo 11.



segue

Trasferimento dei beni ai beneficiari: Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. L'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti.

Con riferimento alla determinazione del valore dei beni, vincolati in trust, è chiarito che, ai sensi dell'art. 2, co. 49 del d.l. n. 262 del 2006, l'imposta sulle successioni e donazioni è determinata applicando le aliquote previste al «*valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati all'articolo 58, comma 1 del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346*)».

L'articolo 56 del d.lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che il predetto valore dei beni e dei diritti è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto.



segue

Osservazioni:

- 1) La bozza di circolare non chiarisce quale sia il soggetto sul quale ricade l'obbligo del pagamento delle imposte dovute al momento della devoluzione finale, né precisa quali siano le modalità di assolvimento della stessa, soprattutto nei non rari casi in cui gli atti dispositivi siano posti in essere senza alcuna formalità (i.e. trasferimento di denaro tramite bonifico bancario). A tal riguardo, l'Agenzia, facendo leva sul disposto di cui all'art. 56-*bis* del TUS, potrebbe porre in capo al beneficiario l'onere di provvedere alla registrazione volontaria dell'atto, con la conseguenza che ricadrebbe su quest'ultimo il dovere di provvedere al versamento dell'imposta, sollevando quindi gli intermediari da qualsiasi onere.



segue

2) Nella bozza di circolare non viene affrontato il tema dei trust istituiti sino a questo momento, per i quali siano state versate le imposte di donazione e ipotecaria e catastale al momento della registrazione dell'atto di dotazione dei beni in trust (ossia, nel caso in cui sia stata assolta l'imposta "in entrata").

A questo proposito, l'approccio dovrebbe essere il seguente.

- nell'ipotesi in cui non siano ancora decorsi tre anni dal giorno del pagamento, dovrebbe essere garantita al contribuente la possibilità di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 42, co. 2, TUS, in modo tale da applicare poi la corretta tassazione nel momento dell'attribuzione dei beni.
- invece, nell'ipotesi in cui sia decorso il summenzionato termine decadenziale ovvero l'imposta sia stata versata "in entrata" a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziali divenuti ormai definitivi, l'importo già versato dovrebbe essere soddisfacente per l'Amministrazione finanziaria. In questi casi, il rapporto tributario si è già esaurito, di talché l'Ufficio, anche per non ledere il legittimo affidamento del contribuente basato sulla Circolare n. 3 del 2008 (nonché sulle pronunce della Corte di Cassazione registratesi sino al 2016), non potrebbe pretendere alcun versamento ulteriore al momento della fuoriuscita dei beni dal trust.

Sulla base di ciò, queste dovrebbero essere le alternative:

- se è ancora pendente il termine triennale per presentare istanza di rimborso, le imposte assolte in "entrata" devono essere restituite e successivamente verranno applicate al momento della devoluzione finale;
- se si tratta di trust istituiti fra il 2001 e il 2006 (periodi in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata soppressa), le imposte andranno versate al momento della devoluzione finale;
- se il termine decadenziale di tre anni per ottenere il rimborso è spirato (ossia imposte versate dal 2007 al 2018) ovvero l'imposta è stata versata "in entrata" a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziali divenuti ormai definitivi, nessuna imposta dovrà essere applicata al momento della devoluzione finale, essendosi ormai definitivamente esaurito il rapporto tributario.



segue

3) La bozza di circolare afferma che il perfezionamento della fattispecie derivante dall'attribuzione finale fa sì che la base imponibile, oltre che le aliquote e le franchigie, debbano essere determinate *“con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento”* (pag. 29).

Di conseguenza, la bozza di circolare chiarisce che *“l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti”* (ad esempio, agevolazione disposta dall'articolo 3, co. 4-ter, TUS).

Ebbene, in primo luogo, questo chiarimento dovrebbe valere solo per il futuro, ossia per i trust istituiti successivamente alla pubblicazione della versione definitiva della circolare, in quanto sarebbe quasi impossibile per i contribuenti e gli operatori andare a *“rimettere in discussione”* esenzioni/agevolazioni fruite in periodi risalenti (v. le difficoltà nel ricostruire eventuali franchigie già erose), pena la lesione, anche in questo caso, del principio del legittimo affidamento.

E' quindi auspicabile che l'Agenzia delle Entrate consenta, al verificarsi della condizione, di beneficiare delle agevolazioni/esenzioni secondo le norme vigenti al momento dell'istituzione del *trust* (tesi della condizione sospensiva).

Dunque, con particolare riferimento alla disposizione agevolativa di cui all'art. 3, co 4-ter, TUS si dovrebbe ritenere, pur aderendo alla tesi della *“fattispecie a formazione progressiva”*, che l'atto di dotazione dei beni in *trust* cristallizzi temporalmente la disciplina applicabile. Di conseguenza, al verificarsi delle condizioni previste dalla sopracitata disposizione, l'esenzione in discorso dovrebbe essere riconosciuta a favore dei beneficiari secondo le norme vigenti al momento della dotazione del *trust*. Di fatto, quindi, continuerebbe a trovare applicazione quanto già precisato nella Risoluzione n. 110 del 23 aprile 2009.



segue

Ad ogni modo, visto che la bozza di circolare sposta in avanti, ossia al momento della devoluzione finale, il momento in cui viene valutata l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni, sarebbe quantomeno opportuno che la versione definitiva della circolare chiarisse, in linea con quanto da ultimo precisato nella Risp. ad interpello n. 571 del 2021, che per effetto del rinvio operato dal comma 2 dell'art. 55, TUS, gli atti previsti dall'art. 3 co. 4-ter, TUS, disposti precedentemente alla devoluzione finale dei beni, non determinano effetti pregiudizievoli sull'importo delle franchigie, riducendone l'ammontare.



segue

- 4) Perplessità sorgono in merito all'esatta individuazione delle attribuzioni di patrimonio che la bozza di circolare esamina nella prospettiva della imposizione indiretta, soprattutto quando il *trustee* non operi un trasferimento diretto di beni o diritti a favore del beneficiario.

Gli atti compiuti dal *trustee* a favore del beneficiario possono essere di varia natura. Spesso è dunque difficile stabilire se tali attribuzioni determinano o meno un arricchimento del beneficiario. Ad esempio, non è chiaro se costituiscano arricchimento le prestazioni di servizi svolte a favore del beneficiario. Analoga incertezza sussiste con riferimento alle attività dei trust di scopo o dei *charitable trust*, considerato che, in simili ipotesi, non verificandosi mai un attribuzione di patrimonio in senso tecnico, si giungerebbe alla paradossale conclusione nel senso dell'inapplicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni sia al momento della segregazione dei beni sia al momento della attribuzione degli stessi.

Si ritiene che questa criticità possa essere superata per via interpretativa.

- nell'ipotesi particolare di trust di scopo istituiti in favore di beneficiari affetti da grave disabilità, pur ritenendo l'attività svolta dal trust in loro favore quale attribuzione di patrimonio, troverebbe in ogni caso applicazione l'art. 6, l. n. 112 del 2016, e, quindi, sarebbero esenti da imposta sulle successioni e donazioni tutti i trasferimenti dei beni e dei diritti conferiti in trust.
- nelle ipotesi generali di trust di scopo o *charitable*, pur ritenendo anche in questi casi l'attività svolta dal trust in favore dei beneficiari quale attribuzione di patrimonio, si potrebbe sostenere l'applicazione in via analogica dell'art. 3, TUS, e, dunque, al pari di quanto accade nel caso di trasferimenti in favore di "fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità", considerarli alla stregua di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.



segue

- 5) La bozza di circolare tace sul trattamento fiscale da riservare ai trust di garanzia o liquidatori, cioè quei trust diretti a realizzare un assetto di interessi oneroso, in cui il creditore non ottiene nessun incremento patrimoniale a titolo liberale o gratuito. Tali trust, pur operando a favore di alcuni soggetti (per l'appunto, i creditori), non determinano un arricchimento degli stessi. In tali particolari fattispecie, deve quindi trovare applicazione l'imposta di registro, non essendo ravvisabile alcun *animus donandi* nella costituzione di un trust liquidatorio ovvero di garanzia, al momento della definitiva attribuzione ai beneficiari ovvero al momento della costituzione del vincolo, nell'ipotesi in cui il beneficiario sia unico ed individuato e il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al disponente.

Tale soluzione si palesa coerente con l'ormai costante orientamento giurisprudenziale di legittimità anche con riferimento a tale problematica, nella misura in cui è stato da ultimo precisato che *“nell'ipotesi del trust liquidatorio non si dubita della effettività del trasferimento al trustee dei beni da liquidare, ma ciò non esclude che, anche in tal caso, sia connaturato al trust che tale trasferimento sia mero veicolo tanto dell'effetto di segregazione quanto di quello di destinazione. Ancora una volta, dunque, si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il trust sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile, né l'assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti”* (Cass., n. 22568 del 10 agosto 2021).



segue

Operazioni effettuate durante il trust: Per ciò che concerne le operazioni di gestione compiute dal *trustee* durante la vita del trust (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

A questo proposito potrebbero sorgere dei dubbi con riferimento alla corretta individuazione del valore di carico dei beni apportati in trust, visto che l'”entrata” non è più un momento impositivo. Sul punto, in attesa di un definitivo chiarimento nella versione definitiva della circolare, si ritiene che rimangano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 48 del 2007, il cui esplicito richiamo nella versione definitiva della circolare rappresenterebbe certamente un'integrazione opportuna.



segue

Sostituzione del *trustee*: Nell'arco della durata di un trust, può accadere che il *trustee* cessi dal suo ufficio per vari motivi tra cui la rinuncia, la revoca, la decadenza, la scadenza di termini, la sopravvenuta incapacità o altre cause individuate nell'atto istitutivo.

In tal caso sarà necessario provvedere alla sua sostituzione, nominando un nuovo *trustee* che assumerà l'amministrazione e la gestione, secondo le disposizioni stabilite nello statuto.

L'atto con cui si effettua la sostituzione del *trustee* è un atto "neutro" ai fini del tributo successorio, di talché tale atto, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa in quanto «*non avente per oggetto prestazioni a carattere patrimoniale*».



segue

Imposte ipotecaria e catastale

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di trust recepito nella bozza di circolare, gli atti di dotazione dei beni in trust comportano trasferimenti di beni meramente strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del trust e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al *trustee*, non determinando effetti traslativi.

L'effettivo trasferimento di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile, nel trust, si realizza solo all'atto di attribuzione del bene al beneficiario.

Pertanto, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell'ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell'atto di sostituzione del *trustee*.

Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l'effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale



segue

Trust non residenti

Ferme restando le conclusioni già esposte che restano valide anche per gli atti relativi ai trust non residenti, in presenza dei presupposti per l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, con riferimento agli atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da trust esteri che risultano formati all'estero, gli stessi sono soggetti ad obbligo di registrazione nei casi previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d) D.P.R. n. 131/1986, ovvero quando *«comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato»*.

Altra ipotesi in cui è previsto l'obbligo di registrazione per gli atti formati all'estero è data dal co. 1-*bis* dell'art. 55, d.lgs. n. 346 del 1990 che dispone la registrazione in termine fisso per *«gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato»*.

Osservazione: Non è chiarito quale sia il “momento” in cui verificare la residenza nel territorio nello Stato del beneficiario di trust estero.



segue

Con riferimento all'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni, la bozza di circolare richiama l'art. 45, co. 4-*quater* del Tuir che dispone che *«Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito»*.

Alle predette attribuzioni di patrimonio è applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, sussistendone i relativi presupposti.

Pertanto, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero.

Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato.



segue

Osservazioni: nonostante la bozza di circolare si soffermi sulla distinzione tra reddito di capitale e patrimonio soltanto nell'ambito dei trust non residenti e dei trust opachi esteri, si ritiene che tale distinzione debba mantenere la propria validità con riferimento a tutte le tipologie di trust, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di trust residenti ovvero non residenti.

A questi fini, sarebbe auspicabile che la circolare confermasse la valenza sistematica di questa distinzione tra redditi e capitale per tutti i trust (residenti e non), per evitare fenomeni di doppia imposizione, con la conseguenza che l'imposta sulle donazioni dovrebbe applicarsi soltanto sul valore dei beni e diritti inizialmente segregati, a prescindere dagli incrementi reddituali (dividendi, utili, interessi e plusvalenze eventualmente percepiti o realizzati durante la vita del *trust*) .

